



CANCELLI AUTOMATICI

Aggiornamento Tecnico Normativo – Luglio 2017




La complessa ed intricata situazione Normativa

- Normativa per la certificazione delle automazioni e CE
- Responsabilità ed obblighi di legge
- Quali norme si applicano e in che modo all'automazione di cancelli, porte e portoni
- La responsabilità dell'installatore (costruttore del sistema carraio) e dell'amministratore

Facciamo chiarezza !!!





Normativa per la certificazione delle automazioni e CE

Anche se sono trascorsi **10 anni** dall'entrata in vigore delle prime norme che regolamentano le chiusure automatiche in ambito Civile ed industriale, in Italia si riscontra ancora molta confusione in materia.



Il quadro normativo e gli obblighi da esso derivanti

A **novembre 2000** vengono pubblicate le norme europee **EN 12453** ed **EN12445**: sostituiscono ufficialmente la vecchia norma italiana UNI 8612 che era in vigore dal giugno 1989.

Le nuove norme costituiscono il vero e proprio braccio operativo della **Direttiva macchine**: **nel momento in cui una porta o un cancello o qualsiasi altra apertura, viene automatizzata, essa diventa una macchina e come tale deve essere trattata.**





L'obbligo della marcatura CE è operativo da Maggio 2005!

Da Novembre 2000 a Maggio 2005 si è avuto un periodo transitorio per il graduale adeguamento alle normative europee sulla **marcatura CE di porte e cancelli**:

Da Maggio 2005 quindi è vietato immettere sul mercato porte e cancelli industriali, commerciali e da garage, sprovvisti di regolare marcatura CE.





L'obbligo della marcatura CE è operativo da Maggio 2005!

La Direttiva macchine non è retroattiva, perciò non sussiste l'obbligo di adeguare gli impianti esistenti messi in opera prima di tale data.

Tuttavia, modifiche significative dell'impianto portano ugualmente ad una conformazione obbligatoria!

Questo vale anche per chi, dopo Maggio 2005, ha motorizzato una porta, una serranda o un cancello preesistente!





Cosa prevede la Direttiva ?

La Direttiva macchine stabilisce inequivocabilmente che **l'installatore che motorizza una porta, una serranda o un cancello, ha gli stessi obblighi del costruttore di una qualsiasi altra macchina, cioè diventa esso stesso il costruttore della macchina.**

La marcatura CE nel dettaglio

L'obbligo di marcatura CE implica un'assunzione di responsabilità da parte del costruttore, il quale dichiara la conformità del prodotto alle direttive europee. Nel caso di porte e cancelli industriali, commerciali e da garage senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo, la norma generale di riferimento è la **UNI EN 13241-1**



La marcatura CE nel dettaglio

La **UNI EN 13241-1** consente al produttore di godere della presunzione di conformità alle seguenti direttive:

- **Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CE**, recepita in Italia dal **DPR 246 del 21/04/93** modificato dal **DPR 499 del 1997** (per tutte le tipologie di porte e cancelli);
- **Direttiva Macchine 98/37/CE** (per porte e cancelli motorizzati);
- **Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CE** (per porte e cancelli motorizzati).



Il Dlgs n.17 del 27 gennaio 2010

Il Dlgs n.17 del 27 gennaio 2010 comporta il recepimento definitivo della Direttiva Macchine e di seguire il nuovo regolamento n. 305/11 (parte strutturale per cancelli costruiti in serie) che abroga in maniera definitiva la direttiva 89/106/CEE.

La **Direttiva Macchine** prevede anche l'**OBBLIGO di CONTROLLO PERIODICO** delle macchine, stabilendo quali apparecchiature rientrano in questa categoria. I Cancelli Automatici hanno due elementi essenziali per i quali rientrano nelle "quasi macchine":

- un sistema di alimentazione;
- un impianto per il movimento.



Il Dlgs n.17 del 27/01/2010 impone l'obbligo della VERIFICA PERIODICA

L'OBBLIGO della VERIFICA PERIODICA è finalizzato al controllo del mantenimento delle condizioni di funzionamento in conformità alla Direttiva Macchine.

Nel termine "cancelli o portoni motorizzati" rientra un'ampia tipologia di aperture: **cancelli scorrevoli, cancelli ad ante apribili, portoni basculanti, portoni sezionabili e/o avvolgibili, porte automatiche, ecc.**



Verifica Periodica dei carrai

Il Decreto Legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19-02-2010) stabilisce che, a livello normativo, questi sistemi sono considerati come Macchine e non come impianti.

Tutti i Cancelli Automatici o Semiautomatici (compresi i portoni motorizzati che svolgono la funzione di cancello) **hanno dunque l'obbligo della verifica periodica.**



La sicurezza della «Macchina Carraio»

Si deve avere particolare attenzione qualora il serramento non sia già certificato CE come chiusura: **l'installatore dell'automazione deve farsi carico della valutazione strutturale meccanica delle ante della chiusura da automatizzare.**

In questo caso l'accento si pone sulla **sicurezza del serramento in quanto tale** (cancello, porta, portone) da motorizzare, ed i parametri da valutare con i **rischi da evitare** sono i seguenti:



La sicurezza della «Macchina Carraio»

Parametri da valutare con i rischi da evitare:

- resistenza meccanica;
- protezione dal pericolo di caduta / ribaltamento / schiacciamento;
- protezione dal pericolo di deragliamento;
- protezione da uncinamento;
- protezione dal convogliamento derivante delle parti mobili;
- protezione dal cesoiamento derivante delle parti mobili;
- **Protezione da sollevamento** (nel caso di chiusure con movimento verticale);

Riepilogo delle Norme di riferimento:

Le norme **UNI** che entrano in gioco e che, a seconda dei dispositivi devono essere rispettate sono: **EN 13241-1, EN 12635, EN 61000-6-2, EN 12453, EN 12978, EN 61000-6-3, EN 12445, EN 60335-1, EN 60204-1.**

A questo si aggiungono gli obblighi derivanti dalla Legge 46/90, sostituita dal **DM 37/2008** nel caso in cui si apportino **modifiche agli impianti elettrici di alimentazione** della macchina (serramento+automazione).



Gli obblighi dell'installatore per i cancelli costruiti dopo maggio 2005 (1)

L'installatore, in qualità di produttore della macchina "cancello automatico", ha l'obbligo di:

- 1) Eseguire i lavori "a regola d'arte" utilizzando componenti adeguati (a loro volta marchiati CE) nel rispetto dei requisiti della UNI EN 12453:2002;
- 2) Verificare i **parametri di sicurezza del serramento in quanto tale**;
- 3) Eseguire l'**analisi dei rischi** secondo le norme UNI e le indicazioni del produttore dell'automazione da installare;
- 3) Effettuare sul prodotto finito tutti i **test** necessari per verificare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza e limitazione delle forze in base alla norma UNI EN12445:2002;



Gli obblighi dell'installatore per i cancelli costruiti dopo maggio 2005 (2)

- 4) Redigere il **fascicolo tecnico**, che comprende tutta la documentazione tecnica, la descrizione dei provvedimenti adottati per mettere in sicurezza "la macchina" (insieme composto di cancello, motorizzazione e accessori) completi di rapporti di prova;
- 5) Redigere e sottoscrivere la **Dichiarazione di Conformità CE**, da rilasciare al cliente finale;
- 6) **Apporre** indelebilmente la marcatura CE sul prodotto (=cancello) tramite **una targa che riporti il numero univoco dell'impianto** stesso;
- 7) **Comporre il fascicolo tecnico** che va conservato 10 (dieci) anni;
- 8) **Consegnare al Cliente/committente il libretto di manutenzione dell'impianto** insieme alle **istruzioni utente di conduzione** dello stesso.

Gli obblighi dell'installatore per i cancelli costruiti prima di maggio 2005 (1)

Quanto sopra riportato vale per tutti i nuovi impianti installati **dal maggio 2005** in poi, **ma anche per tutti i vecchi impianti in cui, a seguito di lavori e/o assistenze, vengano sostituite o modificate parti "chiave" della "macchina"** intesa come sopra dettagliato.

Prendendo sempre a pretesto il classico cancello automatizzato, riportiamo a titolo esemplificativo alcune delle modifiche alla "macchina" che fanno scattare comunque l'**obbligo** della certificazione e dell'applicazione delle normative:





Gli obblighi dell'installatore per i cancelli costruiti prima di maggio 2005 (2)

vengono cambiate le cerniere del cancello a battente (*opera fabbrile*);

- viene rifatta la guida di scorrimento a terra del cancello scorrevole (*opera fabbrile*);
- viene sostituita la cremagliera del cancello scorrevole (*opera fabbrile*);
- vengono sostituite le coste pneumatiche in gomma di sicurezza con nuove coste di sicurezza a filo con microswitch (*opera impiantistica elettrotecnica*);
- viene sostituita la scheda della centrale di comando dell'automazione con una nuova e si rende necessaria la riprogrammazione della stessa (*opera impiantistica elettrotecnica*);





Ma gli obblighi e le responsabilità ricadono soltanto sull'installatore?

NO!!

Gli obblighi e le responsabilità dell'Amministratore

L'UTENTE FINALE, PROPRIETARIO O AMMINISTRATORE, DEVE FARSI CARICO DEL CORRETTO STATO DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO ESEGUENDO I CONTROLLI IMPOSTI ALLE SCADENZE PREFISSATE

Gli obblighi dell'Amministratore sono quindi:

- Assicurarsi che la documentazione della «macchina carraio» esista e sia idonea;
- Rispettare il manuale d'uso;
- Effettuare ogni 6 mesi la manutenzione di salvaguardia e sicurezza dell'impianto come previsto dal produttore;
- Effettuare la Verifica Periodica;
- Rispettare le regole previste dall'analisi dei rischi.



Gli obblighi e le responsabilità dell'Amministratore

Le nuove norme **enfaticamente** il ruolo della manutenzione nel **quadro di una corretta gestione dell'impianto**. Il cliente (proprietario, utente o **Amministratore**), **si assume la responsabilità della mancata attuazione del piano di manutenzione previsto dal costruttore** (cioè l'installatore) al momento dell'assemblaggio della macchina.

Il registro di manutenzione deve contenere tutti i riferimenti degli interventi di installazione, manutenzione, riparazione e modifiche effettuate sull'impianto durante il suo tempo di vita.



Il Contratto di manutenzione

E' importante stipulare un contratto di manutenzione che fissi in maniera chiara le azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e ne fissi i limiti temporali.

Responsabile commerciale -

Le operazioni di manutenzione **devono essere svolte esclusivamente da personale abilitato qualificato ed utilizzando componenti conformi alle norme.**



.. i nostri tecnici qualificati



ATTESTATO

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI PORTE E CANCELLI MANUALI O AUTOMATICI
(Ai sensi degli artt. 37 e 73, comma 4 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., correttivo D.Lgs. n. 106/09, Norme UNI EN 12453 e UNI EN 12445)


Si certifica che
BOSEGGIA ALESSANDRO
Nato/a il 23/01/1971, in Lonigo (VI)

Ha frequentato il corso di formazione per CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI PORTE E CANCELLI MANUALI O AUTOMATICI della durata di 8 ore, svoltosi in data 23/05/2017 08:00:00 (4 ore) e 23/05/2017 13:00:00 (4 ore) presso la sede di Via dei Fiori, 30 - 36040 Sarego (VI), in collaborazione tra O.P.N.-EFEI ITALIA, Commissione di Macrosettore e O.P.R. di Veneto, superando la verifica di apprendimento.

O.P.N. EFEI ITALIA
Il Presidente
Michele Antonio Egamo

 Centro di Formazione Autorizzato
INSIEME SOC. COOP. - NICOLA FERNA

Confederazione ES.A.AR.CO.
Il Presidente
Michele Antonio Egamo

 IL DIRETTORE DEL CORSO
ING. LUCA BECCARI



Autorizzazione n. 11033_1/2 del 16/05/2017 - C.F. BGGLSN71A23E682Z
Verifica l'autenticità dell'attestato sul sito: www.confentibilateralformaenti.it
CONVENZIONE n. CFA.751 del 13/07/2016





ATTESTATO

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI PORTE E CANCELLI MANUALI O AUTOMATICI
(Ai sensi degli artt. 37 e 73, comma 4 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., correttivo D.Lgs. n. 106/09, Norme UNI EN 12453 e UNI EN 12445)


Si certifica che
PRANDO CRISTIAN
Nato/a il 06/03/1982, in Noventa Vicentina (VI)

Ha frequentato il corso di formazione per CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI PORTE E CANCELLI MANUALI O AUTOMATICI della durata di 8 ore, svoltosi in data 23/05/2017 08:00:00 (4 ore) e 23/05/2017 13:00:00 (4 ore) presso la sede di Via dei Fiori, 30 - 36040 Sarego (VI), in collaborazione tra O.P.N.-EFEI ITALIA, Commissione di Macrosettore e O.P.R. di Veneto, superando la verifica di apprendimento.

O.P.N. EFEI ITALIA
Il Presidente
Michele Antonio Egamo

 Centro di Formazione Autorizzato
INSIEME SOC. COOP. - NICOLA FERNA

Confederazione ES.A.AR.CO.
Il Presidente
Michele Antonio Egamo

 IL DIRETTORE DEL CORSO
ING. LUCA BECCARI



Autorizzazione n. 11033_2/2 del 16/05/2017 - C.F. PRNCST82C06F964Z
Verifica l'autenticità dell'attestato sul sito: www.confentibilateralformaenti.it
CONVENZIONE n. CFA.751 del 13/07/2016




La procedura operativa di CVE




ISPEZIONE CANCELLO AUTOMATICO



Il sistema carraio è stato realizzato o modificato dopo maggio 2005 ?



SI



NO



Se il sistema è stato realizzato o modificato dopo il maggio 2005

E' presente la regolare targhetta CE?



E' presente la documentazione minima prevista dalle Norme?



Si procede a regolare ispezione secondo quanto indicato nel manuale

NO

NO


Trattandosi di un obbligo di legge inviare pec ad installatore per la richiesta di sistemazione immediata.




Se non risponde e se l'amministratore intende procedere senza instaurare azione legale all'installatore



Si deve procedere con una attenta analisi, sistemazione di quanto riscontrato e ricertificazione del sistema



Se risponde e sistema la marcatura CE e di conseguenza consegna la regolare documentazione



Si procede a regolare ispezione secondo quanto indicato nel manuale



Se emergono difformità con quanto previsto dalle Norme




Si deve procedere con una attenta analisi, sistemazione di quanto riscontrato e ricertificazione del sistema

Se il sistema è stato realizzato prima del maggio 2005 e mai modificato



Si deve procedere con una attenta ispezione per verificare i criteri di sicurezza



Se non emergono difformità con quanto previsto dalle Norme



Si procede a regolare ispezione

I Servizi offerti da CVE Centro Verifiche Europee

CVE è soggetto abilitato a:

1. Certificare e mettere a norma i carrai non conformi alle disposizioni di legge, eseguiti o modificati post Maggio 2005;
2. Effettuare la verifica documentale e la procedura per la messa in sicurezza dei carrai eseguiti ante Maggio 2005;
3. Istruire e supportare tecnicamente gli installatori di fiducia dell'Amministratore per ovviare a quanto sopra;
4. Effettuare la Verifica Ispettiva Obbligatoria su carrai già a norma o rimessi a norma secondo la Direttiva del Dlgs n.17 del 27/01/2010



E ora alcune Domande e Risposte



Domande e risposte (1)

- **Se succede un incidente per cause non dipendenti dal costruttore, decade la sua responsabilità? E' prevista una assicurazione del costruttore?**

Il costruttore è sempre responsabile, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti, esclusivamente del proprio lavoro. Naturalmente, la colpa del costruttore, oppure la sua carenza, possono essere accertate solo alla fine delle indagini relative all'incidente che è accaduto. Evidentemente se verrà accertata la mancanza di colpa, per il costruttore non ci sarà alcuna conseguenza. Il costruttore può volontariamente stipulare un contratto che trasferisca i rischi derivanti dalle conseguenze civilistiche di incidenti causati da propria colpa ad una compagnia di assicurazioni.

Domande e risposte (2)

- Per quanto tempo il costruttore è responsabile dell'impianto?

Il contratto di appalto, che regola il rapporto tra l'installatore/manutentore e il cliente, prevede a favore di quest'ultimo, un'azione per difformità e vizi dell'opera che si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera stessa (art. 1667 codice civile). Per quanto riguarda la responsabilità per danno da prodotti difettosi, il costruttore è responsabile per un periodo **di 10 anni** a decorrere dalla data di fabbricazione (data di installazione della porta/cancello).

Domande e risposte (3)

- **La manutenzione è obbligatoria? Chi è responsabile della mancata manutenzione?**

La manutenzione delle macchine, per cui anche le porte e cancelli automatici, deve essere eseguita secondo quanto previsto dal costruttore nel relativo piano di manutenzione. La manutenzione è a carico del proprietario (e dell'Amministratore ove previsto) che diviene responsabile di incidenti e danni per cattiva o mancata manutenzione. L'Associazione dei costruttori di infissi motorizzati ed automatismi per serramenti (UNAC) raccomanda che venga predisposto e attuato un piano di manutenzione, seguendo le istruzioni contenute nel manuale di manutenzione e seguendo le indicazioni della norma EN 12635. Negli impianti di edifici dove è applicabile il Testo Unico della Sicurezza (ambienti di lavoro o assimilabili) è obbligatorio effettuare la manutenzione delle macchine.



Domande e risposte (4)

- Nel caso il cancello automatizzato sia fatto da più persone o soggetti giuridici, chi è il costruttore e quindi il responsabile?

Deve sempre esistere un “capo-commessa” che si assuma il compito di rilasciare la dichiarazione CE di conformità; egli è quindi il responsabile del cancello automatizzato in qualità di costruttore.

Domande e risposte (5)

- Se non c'è un contratto di manutenzione, chi è il responsabile della porta/cancello automatico?

Il costruttore del cancello motorizzato è responsabile della conformità del prodotto alle Direttive europee. Chi effettua la manutenzione è responsabile del proprio lavoro come stabilito nel contratto di manutenzione e secondo le indicazioni del costruttore.

Se, contrariamente a quanto stabilito dal costruttore, non viene fatta manutenzione, il proprietario, l'Amministratore e/o il conduttore del cancello risponde civilmente e penalmente degli eventuali danni causati da malfunzionamento, sempre che non riesca a provare che quanto successo non sia riconducibile a un difetto d'origine o di installazione.

Grazie per la Vostra attenzione



CVE Centro Verifiche Europee

Via Belloni 111 – 36040 Sarego (VI)

Tel 0444 -787876

Maurizio Castagnetti 393-9942508

Responsabile commerciale

Maurizio.castagnetti@organismocve.com

www.organismocve.com

Cod. Fisc. e P.IVA 03226330243